



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 22 di A.P. del 2018,
proposto da

[Redacted content consisting of 15 horizontal black bars]



[REDACTED]

rappresentati e difesi dall'avvocato

Romeo Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato Romeo Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

██████████ non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

██████████ rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Galleano, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'avvocato Sergio Galleano in Roma, via Germanico, 172;

Federazione Uil Scuola- Rua, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, anche nell'interesse di Licia Boschi, Paola Biagetti, Maria Stefania Simoncelli, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Francesca Furnari, rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad opponendum:

██████████ rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Romano, Roberto Scognamiglio, Angela D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del TAR Lazio, sez. III, n. 276/2018, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Vista l'ordinanza della Sesta Sezione n. 6885/2018 di rimessione all'Adunanza plenaria;

Vista l'ordinanza cautelare della Sesta Sezione n. 5383 del 2018, con cui è stata provvisoriamente accolta l'istanza di sospensione della sentenza appellata, nelle more della definizione del giudizio innanzi all'Adunanza plenaria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, Walter Miceli, Sergio Galleano, Domenico Naso Domenico, Roberto Scognamiglio Roberto, Angela D'Andrea e gli avvocati dello Stato Fico, Paola De Nuntis e Alessandro Jacoangeli;

Premesso che l'istanza di rinvio della trattazione dell'istanza cautelare, fondata sulla tesi dell'applicabilità analogica, ai termini di fissazione della camera di consiglio innanzi all'Adunanza plenaria, dell'art 55, comma 5, Cod. proc. amm., non merita accoglimento, in quanto la fase processuale che si svolge innanzi all'Adunanza plenaria rappresenta la continuazione del giudizio pendente davanti alla Sezione rimettente (tanto che l'art. 99, comma 4, consente all'Adunanza plenaria di decidere l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare solo il

principio di diritto);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione dell'ordinanza di rimessione all'Adunanza plenaria non può essere equiparata, ai fini della decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, comma 5, Cod. proc. amm., alla proposizione del ricorso introduttivo di un autonomo giudizio, inserendosi, al contrario, in via incidentale, nell'ambito del medesimo processo già incardinato presso la Sezione rimettente;

Considerato, peraltro, che tutte le parti, anche quelle intervenienti, hanno, comunque, pienamente esercitato il diritto di difesa, depositando articolate memorie difensive ed esponendo le proprie ragioni anche nel corso della discussione orale;

Ritenuto che l'eventuale revisione del principio di diritto enunciato dalla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2017 richiede un adeguato approfondimento in sede di merito, per la discussione del quale si fissa sin da ora l'udienza pubblica del 20 febbraio 2019;

Ritenuto che vanno esaminate in sede di merito anche le eccezioni di rito relative all'ammissibilità degli interventi, *ad adiuvandum* e *ad apponendum*, spiegati nel presente giudizio;

Considerato che nelle more non si ravvisano elementi sufficienti per discostarsi, in sede cautelare, dai principi di diritto enunciati dall'Adunanza plenaria n. 11 del 2017;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata deve essere respinta, e, per l'effetto, deve essere revocata la misura cautelare interinale concessa dalla Sesta Sezione con l'ordinanza n. 5383 del 2018;

Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), respinge l'istanza cautelare e, per l'effetto, revoca la misura cautelare provvisoria concessa dalla Sesta Sezione con ordinanza n. 5383 del 2018 (Ricorso numero: 5941/2018). Fissa

per la discussione del merito l'udienza pubblica del 20 febbraio 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Sergio Santoro, Presidente

Giuseppe Severini, Presidente

Marco Lipari, Presidente

Antonino Anastasi, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

L'ESTENSORE

Roberto Giovagnoli

IL PRESIDENTE

Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO